



CONFINDUSTRIA

FRI Turismo

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2022

Al fine di agevolare l'accesso al credito e gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle imprese del settore turistico, il DL Recovery - in attuazione della linea progettuale del PNRR "Fondo rotativo imprese - FRI per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5 – ha istituito una apposita Sezione speciale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (cd. "FRI"), che potrà concedere contributi alla spesa e finanziamenti agevolati alle imprese del settore.

L'obiettivo della misura è quello di migliorare la qualità dei servizi turistici italiani attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e il sostegno al settore fieristico, secondo principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

La misura è in procinto di divenire operativa. Si è in attesa di uno specifico provvedimento del Ministero del Turismo che annuncerà la data di apertura della procedura "a sportello" per la presentazione delle domande di agevolazione.

Di seguito si riporta una sintesi dettagliata della misura.

Il contesto normativo

L'articolo 3 del Decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 (cd. "DL Recovery") prevede, in favore delle imprese turistiche che realizzano entro il 31 dicembre 2025 interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, le seguenti agevolazioni:

- contributi diretti alla spesa per gli investimenti;
- finanziamenti agevolati - a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici - a valere sul Fondo rotativo di cui al comma 354, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (FRI).

Per la concessione dei contributi diretti alla spesa sono stati stanziati 180 milioni di euro, mentre per i finanziamenti agevolati sono resi disponibili sul FRI - con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) - ulteriori 600 milioni di euro.

Ai finanziamenti agevolati devono necessariamente essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Con Decreto del Ministro del Turismo del 28 dicembre 2021 e successivo Decreto direttoriale dello stesso Ministero del 5 agosto 2022, sono stati stabiliti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Le principali caratteristiche dello strumento delineate dalle norme di attuazione sono di seguito descritte. Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero del Turismo¹, e in particolare ai due Decreti sopra indicati.

¹ <https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/>

Le imprese beneficiarie

Le agevolazioni riguardano imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parti tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti beneficiari devono:

- essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e incluse negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalle rispettive normative di riferimento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione, anche volontaria, o di fallimento;
- avere stabile organizzazione in Italia;
- gli interventi che usufruiscono delle agevolazioni devono essere attuati in Italia;
- essere in regola con le disposizioni previste dalle normative edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere avuto una valutazione del merito creditizio positiva da parte di una banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento da parte della stessa banca.

Non sono ammesse le imprese:

- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale. L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero del Turismo e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.

Gli interventi agevolabili

In linea generale tutti gli interventi agevolati devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento UE n. 852/2020 (cd. "Regolamento Tassonomia").

Inoltre, sono ammessi gli interventi:

- di riqualificazione energetica delle strutture di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell'aria;
- di riqualificazione antisismica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380;
- di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relative alle strutture di cui all'articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- di digitalizzazione previsti dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106;
- di acquisto e rinnovo di arredi;
- riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Le spese ammissibili², al netto dell'IVA, non devono essere inferiori a 500mila euro e non superiori a 10 milioni di euro, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti comunitari.

I programmi di investimento devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro 5 e 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata dell'impresa, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del termine per ulteriori a sei mesi, fermo restando che gli investimenti dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini determina la revoca degli incentivi.

Le caratteristiche delle agevolazioni

Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa e per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili, variabile nei limiti di quanto stabilito dalle regole europee in materia di aiuti a finalità regionale.

In particolare:

- per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale (in particolare nelle Regioni Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) ammesse alla

² L'elenco dettagliato delle spese ammissibili, adottato con apposito provvedimento del Ministero del Turismo, è disponibile al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Spese-ammissibili_Art.-3_21.09.pdf

deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³, il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:

- a) 30% per le imprese di dimensione micro;
- b) 23% per le imprese di piccola dimensione;
- c) 18% per le imprese di media dimensione;
- d) 10% per le imprese di grande dimensione.

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell'innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla spesa.

- per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:
 - a) 25% per le imprese di dimensione micro;
 - b) 20% per le imprese di piccola dimensione;
 - c) 15% per le imprese di media dimensione;
 - d) 5% per le imprese di grande dimensione.

- per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, ed è articolato⁴ come segue:
 - a) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;
 - b) 5% per cento per le imprese di media dimensione.

Con specifico riferimento al finanziamento agevolato, come detto, allo stesso deve essere necessariamente abbinato un finanziamento bancario, di pari importo, erogato a condizioni di mercato. Il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato è invece pari allo 0,50% annuo.

I due finanziamenti sono regolati in modo unitario in un unico contratto e la durata non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 36 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può essere inoltre assistito da idonee garanzie, inclusa la garanzia a mercato di SACE, di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all'eventuale quota di mezzi propri, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili e il rimborso dello

³ Nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale riferita al periodo 2014-2020.

⁴ Nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER.

stesso deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza fissata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Le agevolazioni non sono cumulabili con le altre previste dal DL Recovery per le imprese del settore turistico (in particolare con le misure previste negli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del Decreto) e comunque con altri contributi, sovvenzioni, e agevolazioni pubblici concessi sugli stessi interventi.

Le banche finanziatrici

L'attuazione della misura è stata subordinata alla sottoscrizione di un'apposita Convenzione da parte di Ministero del turismo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Associazione bancaria italiana (ABI), al fine di regolare i rapporti inerenti alla concessione dei finanziamenti. La Convenzione è stata sottoscritta il 29 agosto 2022 e al 7 dicembre hanno aderito tutte le maggiori banche italiane⁵.

Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la banca si assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da Cdp, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio (anche per conto di Cdp sulla parte di finanziamento agevolato). Laddove ne ricorrano le condizioni, la banca rilascia la delibera di finanziamento che deve essere presentata dall'impresa in sede di domanda dell'agevolazione. La banca gestisce il contratto unitario di finanziamento anche in nome e per conto di Cdp.

In base a quanto previsto dal Decreto attuativo, la banca finanziatrice deve essere scelta, nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti, dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo.

Le modalità di partecipazione al bando per le imprese

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa "a sportello".

La data di apertura dello sportello sarà indicata dal Ministero del Turismo con apposito provvedimento che sarà adottato nelle prossime settimane.

Le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In relazione al programma di investimento proposto, ciascuna delle imprese beneficiarie può presentare una sola domanda di accesso all'agevolazione.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione - resa da una delle banche finanziatrici aderenti alla Convenzione - di merito di credito e l'intervenuta adozione della delibera di finanziamento.

⁵ L'elenco è disponibile sui siti di Ministero del Turismo, Cdp e ABI. Di seguito il link all'elenco pubblicato da Cdp: https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Elenco_Banche_aderenti_FRI%20TURISMO.pdf



La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero del Turismo, è accessibile dal sito www.invitalia.it.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sui siti internet del Ministero del Turismo e di Invitalia prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande.